



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 17.05.2016

Oggetto: Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - Modifica all'art. 33 delle Norme di Attuazione

L'anno duemilasedici, addì 17 maggio nella sede della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli, 88 a seguito di convocazione del 13.05.2016, prot. n.4780, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (di seguito CI AdB), istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x (in collegamento telefonico)	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente		x

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici".

VISTE le Norme di Attuazione del PAI, con particolare riferimento all'art. 33 "*Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)*";

VISTA la nota del Comune di Orosei acquisita al prot. della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna n. 2132 del 03.03.2016 con la quale si chiede uno svincolo normativo per poter realizzare le attività di smaltimento, trattamento e riciclaggio rifiuti inerti, così come già consentito per i rifiuti delle attività estrattive, su tutte le aree dei comparti minerari ed estrattivi in genere su cui grava il vincolo Hg del PAI al fine della riqualificazione dei luoghi e dei rifiuti non più visti come tali ma come risorse e al fine di contribuire al non diffondersi in modo indiscriminato nel territorio di discariche abusive di materiali da risulta;

CONSIDERATE le corrispondenze e interlocuzioni afferenti all'argomento proposto dal Comune di Orosei avvenute tra la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, l'Assessorato regionale difesa dell'ambiente e l'Assessorato dell'Industria, soggetti competenti in materia, finalizzate ad analizzare e chiarire i pertinenti aspetti legati alla disciplina della pianificazione di settore con particolare riferimento al PAI e al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali;



CONSIDERATE le risultanze, illustrate a questo Comitato, dell'incontro del 23.03.2016, convocato con nota prot. n. 2634 del 18.03.2016 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, presso l'Assessorato della difesa dell'Ambiente, tra i sopracitati soggetti competenti in materia a seguito del quale si è valutato di proporre a questo Comitato una pertinente modifica della disciplina del PAI;

RITENUTO necessario, per quanto sopra provvedere alla modifica dell'articolo 33 "*Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)*" delle Norme di Attuazione del PAI secondo quanto sotto indicato:

Dopo il comma 3 dell'art. 33 è inserito il seguente comma 3bis:

"All'interno delle aree estrattive, è inoltre consentito, negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di impianti di lavorazione degli sfridi delle attività estrattive, anche il trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento fisico o chimico di minerali (CER 01) e dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17)";

Il comma 4 è così sostituito:

"Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale divieto non opera per gli impianti di cui al precedente comma 3bis;

Dopo la lettera b del comma 5 è inserita la seguente lettera c:

"è richiesto per gli interventi di cui al comma 3 bis";

SENTITO il segretario generale dell'Autorità di Bacino

DELIBERA

ART. 1) di approvare le modifiche all'art. 33 delle Norme di Attuazione del PAI così come di seguito riportato:

- Dopo il comma 3 dell'art. 33 è inserito il seguente comma 3bis:

"Sono inoltre consentiti gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di impianti di lavorazione degli sfridi delle attività estrattive e anche di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento fisico o chimico di minerali (CER 01) e dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17)";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 2
DEL 17.05.2016

- Il comma 4 è così sostituito:

“Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale divieto non opera per gli impianti di cui al precedente comma 3bis”;

- Dopo la lettera b del comma 5 è inserita la seguente lettera c:

“è richiesto per gli interventi di cui al comma 3 bis”.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda